# Convegno Nazionale "Sottrazione Coatta dei Minori Alle Famiglie"

Roma 30 Novembre 2011 Palazzo Valentini Sala Mon Signor Luigi Di Liegro Sede della Provincia di Roma

#### Promosso da:

Movimento Nazionale Italia Garantista

## Con la partecipazione di:

Unione di Centro Il Popolo delle Libertà Partito Democratico Movimento Responsabilità Nazionale

#### Redattore:

a nome dell'organizzazione FreeMarcel (<u>www.FreeMarcel.org</u>) Pablo Palazzolo

## Con la collaborazione di:

a nome del Dipartimento Sociale – Movimento Nazionale Italia Garantista Cerasella Jica - Presidente Patrizia Micai - Vice Presidente Pablo Palazzolo - Consigliere

### Documento di chiusura Convegno

Con la ambiziosa pretesa di volere far emergere ed affrontare una problematica che risulta radicata, estremamente grave, ma anche di scarsa notorietà, il Convegno si è costituito come un momento importante per analizzare il fenomeno ormai conosciuto come "Sequestri di Stato", ed occasione per confermarne la diffusione, risultata probabilmente superiore alle previsioni.

Il Convegno si è realizzato, quindi, come occasione di ascolto, confronto, analisi, progettazione e proposte di intervento, coinvolgendo non solo addetti ai lavori, ma anche direttamente Famiglie, Genitori, ed in alcuni casi Ragazzi, che hanno portato la loro testimonianza ed il loro contributo. Durante il dibattito si è ulteriormente manifestata l'esistenza di una ulteriore problematica, altrettanto seria, riguardante una forma di sottrazione che coinvolge minori oggetto di disputa coniugale nella quale si vede prevalere fortemente, quando non totalmente, l'affido nei confronti di un genitore, piuttosto che paritario nella coppia.

Di inconcepibile gravità risalta certamente la prima casistica in quanto, sebbene una forte conflittualità tra coniugi, per quanto immorale nei risvolti contro il minore, possa risultare prevedibile, si pone invece come assolutamente inaccettabile la Sottrazione Coatta del Minore, con modalità totalitarie, da parte di un organismo, lo Stato, dal quale ci si aspetterebbe Giustizia e Sostegno, soprattutto nei confronti della istituzione della Famiglia, e che di questi principi dovrebbe essere garante.

L'esposizione del fenomeno risulta presentarsi con i primi casi da circa 15 anni, quando, i presumibili primi minori, ormai divenuti adulti, hanno potuto cominciare a raccontare la loro verità. Di immediato risalto la mancanza di dati precisi riguardanti i minori in affido ed adozione, questo nonostante specifico articolo, art. 40 Legge 149/2001, preveda appropriatamente la istituzione di

apposita Banca Dati dei Minori Adottabili, ed apposita legislazione, art. 34 della stessa Legge, a modifica di precedente art. 70 Legge 184/1983, preveda pene nei confronti dei rappresentanti degli istituti di assistenza, che non ottemperino all'obbligo di trasmissione semestrale dei dati relativi ai minori, ricoverati od assistiti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Riscontrata tale mancanza, si esaminano i dati stimati che considerano in Italia circa 32.000 bambini in comunità od affido familiare, calcolando un incremento del 30% dei casi negli ultimi 10 anni; numeri simili lasciano trasparire come non si tratti di casi eccezionali, ma di un sistema in espansione.

Di ulteriore risalto la proporzione tra le spese per i cosiddetti Servizi Residenziali e le spese per prestazioni erogate per Sostegno Familiare che risulta essere di 3:1 a forte sfavore di queste ultime. Da considerare ancora la suddivisone della destinazione dei minori che pare risultare in ½ in Affidamento e ½ in Servizi Residenziali, come anche la destinazione finale dei minori, che risultano tornare a casa in una ulteriore ½ dei casi, dato che può evidenziare da solo la inutilità di tali interventi.

Ogni giorno risultano sottratti 80 minori, che rimangono DETENUTI nelle strutture mediamente per 2 anni.

Gli Assistenti Sociali sembrano avere quasi diritto di vita e di morte sui minori.

A fronte di questi numeri non possono sembrare infondate le nascenti critiche nei confronti di Assistenti Sociali, Psicologi, Magistrati, ed ulteriori soggetti coinvolti, accusati di interventismo eccessivo, perizie frettolose, creazione di Business dell'affido, che, solo considerando i Servizi Residenziali con una remunerazione media, probabilmente per difetto, di circa euro 200 al giorno, moltiplicati per i circa 16.000 Bambini affidati ai servizi, rende importi (3.200.000 euro al giorno, 96.000.000 di euro al mese, 1.152.000.000 euro ogni anno, secondo alcuni esperti di Giustizia Minorile le cifre andrebbero addirittura raddoppiate) potenzialmente compatibili con il sospetto dell'interesse di attività criminose; questo solo per quanto riguarda i Servizi Residenziali, senza contare la ulteriore altra ½ di minori in affidamento, con segnalazione di casi, nelle Regioni sulle quali maggiormente pare manifestarsi il fenomeno, di famiglie con l'incredibile numero di 14 o 18 minori in affidamento.

Tutto questo può apparire di gravità ancora più rilevante considerando ancora il rilevarsi di inconcepibili errori giudiziari, sempre più frequenti, in alcuni dei quali, vengono anche ulteriormente penalmente coinvolti anche genitori innocenti.

L'esame delle motivazioni che porta a tali risultati, poi, può apparire sconcertante; a fronte della convinzione comune che, il ricorso alla Sottrazione del Minore e la conferma della iniziativa da parte del Giudice, venga dettato da condizioni di degrado familiare gravi ed oggettive, si scoprono invece motivazioni generiche, soprattutto di natura psicologica, non dimostrabili, fortemente soggettive, e discutibili.

Tali evidenze portano l'attenzione su una generale inadeguatezza di tutto il sistema di assistenza al minore.

Sperando certamente nella esistenza di strutture che funzionino correttamente e professionisti dall'operato serio e consapevole, nella ricerca di tali condizioni, vengono riscontrate critiche specifiche e circostanziate soprattutto rivolte verso alcuni operatori, sempre gli stessi, per errori frequenti e grossolani, sempre gli stessi, compiuti a danno delle famiglie e soprattutto dei loro bambini.

Nei confronti di tali errori, che sembrano sempre più dei veri e propri abusi nei confronti delle vittime, si riscontra nei genitori una estrema difficoltà di denuncia, in quanto spesso non conoscono neanche le motivazioni della denuncia, e si trovano a confrontarsi con la diffidenza data dalla convinzione comune che porta a sospettare che la vittima nasconda qualcosa; in più, spesso, a causa di un elevatissimo conflitto di interessi tra le strutture, gli enti, e le organizzazioni interessate, si

finisce con l'autosegnalare la propria protesta proprio a chi ha commesso l'abuso od avalla le modalità che ne portano alla realizzazione.

A tale proposito, per esempio, è possibile riscontrare rapporti tra Pm, la discussissima organizzazione Cismai, i cui membri del Consiglio Direttivo e Consiglieri sembrano stranamente trovarsi proprio nelle Regioni dove maggiormente si riscontrano segnalazioni di abuso, e persino l'Unicef, pronta a sostenere il mantenimento della rappresentativa non togata, i cosiddetti "esperti", fortemente discussa ed indicata come causa primaria di sentenze e perizie al limite del grottesco, ed il cui Presidente è stato recentemente nominato Garante Nazionale per Infanzia ed Adolescenza, con grande espressa soddisfazione da parte del Cismai.

Fortemente preponderante tra le motivazioni segnalate, risulta essere oggetto ricorrente la indicazione dello stato di "Incapacità genitoriale".

Su questo argomento sembra opportuno soffermarsi in quanto tale motivazione pare riguardare l'80% dei casi di allontanamento dalla famiglia con punte stimate del 95% dei casi.

Sembra rilevante come sia possibile trovare elementi di ripetitività, come nella diffusione di un morbo, nelle varie dichiarazioni, che si sviluppano ripetitivamente a partire dai presupposti, successivamente nei passaggi intermedi, fino ad arrivare alle conclusioni; quello che sembra naturale ad un normale osservatore, la considerazione che un genitore ferito, che non capisce cosa stia succedendo, attraversato da dubbi e paure, caricato dal peso della certezza di doversi difendere senza sapere bene da cosa, e che tutto ciò che fa può essere usato contro di lui ed a discapito dei suoi bambini, possa essere giustamente sospettoso ed arrabbiato per l'ingiustizia che magari sta subendo, diviene sentenza di fronte al perito, nella prima diagnosi di aggressività, sentimenti persecutori e paranoici; a questo si aggiunge il disagio e la contrarietà che normalmente il genitore manifesta verso operatori che riversano il loro interesse esclusivamente sulla vita sessuale del genitore, senza considerare minimamente i rapporti tra genitore e bambino, con grande, comprensibile, disappunto dell'intervistato; le conseguenze dei sentimenti provocati nel genitore non gli danno scampo, si elabora che sicuramente nel passato del genitore, in particolare modo la mamma, ci sia un forte dolore rimosso che porta alla formazione di comportamenti eccessivamente protettivi nei confronti dei figli; con la prevalenza di sviluppi rabbiosi o narcisisti la madre può diventare pericolosa, od essere considerata troppo attenta a sé stessa e di conseguenza carente nei confronti del bambino; i comportamenti eccessivamente accuditivi, di stampo regressivo, considerati incapacità di cogliere i bisogni del bambino, ovvero inadeguatezza del ruolo di genitore, cioè incapacità genitoriale!

Quanto rilevato è assolutamente intollerabile, soprattutto alla luce della indispensabile precisazione di come la Psicologia e la Psichiatria siano discipline ben lontane dal raggiungimento dei rigorosi livelli di obiettività dei risultati che caratterizzano una Scienza; Psicologia e Psichiatria <u>non rappresentano una Scienza</u>: in qualunque Scienza i risultati <u>devono essere identici</u> a parità di esperimenti riproducibili! le perizie, dunque, risultano quasi sempre un infinito susseguirsi di opinioni soggettive ed arbitrarie, ma anche stranamente identiche su soggetti diversi, scientificamente non provabili in alcun modo.

Ancora da precisare come l'uso, e l'eccesso, di tale diagnosi sia anche un abuso ideologico: <u>non</u> <u>esiste infatti la incapacità genitoriale</u> tra le categorie e le caratteristiche psicologiche.

Di ulteriore particolare rilevanza la precisazione di come la Legge 149/2001 (modifiche alla Legge 184/2003) sancisca all'art. 8 la conferma dello stato di adottabilità alla condizione che lo stato di abbandono non sia di carattere transitorio; le vittime di questo tipo di perizie, vengono definite **tutte**, ed in maniera incomprensibile trattandosi di una previsione, genitori <u>incurabili</u> nel loro stato di inadeguatezza!

La realizzazione del procedimento di allontanamento appare inoltre **BRUTALE** nella sua natura e nella sua applicazione.

Quando un minore viene dichiarato adottabile, i rapporti con la famiglia di origine vengo definitivamente, ed in alcuni casi improvvisamente, troncati; e vengono applicate tutte le misure atte ad impedire che i genitori naturali possano rintracciare il proprio bambino.

Una lacerazione violenta del legame profondo tra un genitore ed un figlio è un fatto di **gravità inaudita** che deve porre urgenti ed fondamentali quesiti di ordine giuridico, psicologico, morale.

La legge che disciplina adozione ed affidamento è la Legge 184/1983 successivamente aggiornata con la legge 149/2001, continuando però a presentarsi come estremamente ambigua, e che presenta le sue lacune più profonde nell'ambito di applicazione, lasciando trapelare un assoluto potere discrezionale a favore di consulenti, componente non togata, giudici minorili.

Questa legge recita dapprima il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia, precisando che, condizioni di indigenza, non possono essere ostacolo all'esercizio di tale diritto e prevedendo interventi di sostegno ed aiuto destinati al superamento di tale ostacolo, salvo poi prevedere, successivamente, generico e non meglio specificato caso di "necessità ed urgenza", che annulla, di fatto e soggettivamente, i precedenti commi.

Tale legge, prevede inoltre come <u>obbligatoria</u> l'indicazione specifica delle <u>motivazioni</u> del provvedimento di allontanamento, la previsione di un <u>periodo imprescindibile di durata</u> dell'affidamento e la <u>audizione di parere del minore</u> entro una certa età, o comunque se giudicato capace di discernere; provvedimenti giusti e positivi, <u>tali norme</u>, però, <u>vengono sistematicamente disattese</u>.

Inoltre la legge prevede che, l'operatore sociale che non segnala al Tribunale competente i casi di inadeguata assistenza verso i figli, sia punito con la reclusione sino ad un anno, lasciando così aperto un dubbio circa l'operatività di questi operatori: quale è il loro ruolo? quello di assistenza o quello di delatori?

E' opportuno ricordare come tali modalità di procedimento violino il Diritto di conoscere le proprie Origini e di rimanere in contatto con la propria famiglia riconosciuto dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (art. 7,8,9,19,26).

La grande maggioranza di chi esercita il proprio potere, Assistenti Sociali, Psicologi, Giudici, pare inoltre aderire ad una strana logica secondo la quale non esiste differenza tra l'amore di un genitore biologico e quello offerto da un qualunque estraneo, in più con il superpotere, in caso di affidamento, di avere dalla sua parte l'affilatissima arma della minaccia del rientro del minore in comunità; pare inoltre presentarsi la convinzione che, un genitore adottivo, possa colmare il vuoto nell'anima radicato nel cuore di un minore con un passato di abbandono e che possa provvedere a dare risposte agli interrogativi che il minore si pone alla ricerca di motivazioni sul proprio stato di "essere" abbandonato; motivazioni che in alcuni casi, se non spesso, riceverà solo appositamente create per giustificare l'adozione del provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine.

Considerando inoltre come, in caso dell'esistenza di reali condizioni di incuria e violenze, solo il pentimento del genitore colpevole si presenta come unica fonte di sollievo per il figlio, appare evidente come la separazione definitiva possa rendere addirittura del tutto **impossibile** il superamento del trauma.

Infinitamente più grave, ancora, il caso in cui la colpa del genitore sia addirittura inesistente, e l'unico abuso sia proprio l'allontanamento, abuso per il quale, nessuno, chiederà mai perdono, realizzando dunque, un trauma insuperabile da <u>tutte</u> le vittime coinvolte.

Abuso che, per il minore, può diventare un assunto indelebile, a causa delle continue scorrette informazioni ricevute in periodo di estrema sensibilità e disorientamento.

E doveroso precisare che, chi esercita il provvedimento, si affida a perizie di "esperti" (Assistenti Sociali, Psicologi, Psichiatri) fidandosi di relazioni stilate da altri, senza constatare direttamente la sussistenza di una condizione di inadeguatezza, giudicando dunque senza farsi carico della responsabilità delle decisioni, in un particolare stile tutto Italico.

Ancora estremamente grave si manifesta, da parte degli "esperti", la valutazione apparentemente certa ma concretamente solo presunta, di un danno probabile sul minore, senza che si presenti in

alcun modo, né che venga minimamente considerata, la prepotente gravità di un danno certo provocato al minore distaccandolo in maniera violenta e forzosa dai suoi affetti.

I provvedimenti di allontanamento, dunque, sembrano nascondere sotto un apparente velo di solidarietà, una concreta carica di violenza destinata a colpire l'istituto della Famiglia.

A fronte di ciò, qualsiasi provvedimento giudiziario che sancisca la separazione forzosa e soprattutto definitiva tra un genitore ed un figlio, realizzandosi solo come estremamente violento e seriamente e pericolosamente dannoso per tutte le parti vittime, purtroppo anche in presenza di situazioni di reale inadeguatezza, non si può che considerare come assolutamente INACCETTABILE.

Si rileva ancora come, in un contesto di concreta volontà di assistenza ed aiuto, mal si concilia l'egoismo di famiglie che disposte a ricevere l'affidamento di un bambino senza calcolare l'ineluttabile vuoto che l'allontanamento avrà lasciato sul minore, e <u>solo</u> a condizione che questo non abbia più la possibilità di tornare con la famiglia di origine, condizione che alimenta i deprecabile <u>mercato</u> delle adozioni internazionali, se non nazionali.

Tale contesto di assistenza e sostegno, se offerto dallo Stato, non è compatibile con l'esito di una disgregazione della famiglia, che si rivolge al Servizio Sociale proprio per cercare di garantirne l'integrità e la continuità, e non può che essere fortemente disincentivata dalla minaccia dello smembramento del nucleo familiare, rischio che viene a stravolgere il rapporto con le Istituzioni sociali.

Ancora viene riportata la testimonianza di vittime, bambini, che parlano di strutture lager, dotate di sbarre alle finestre, nelle quali vengono impediti i contatti con l'esterno, dove gli ospiti vengono destinati a lavori e compiti che dovrebbero essere di competenza degli operatori, e nelle quale vengono inflitte punizioni corporali (il libro denuncia di A. Lucanto "Rapita dalla Giustizia" parla di 1000 flessioni sulle ginocchia imposte ad una bambina 8 anni).

Tali condizioni, se perpetrate in ambito familiare, sarebbero considerate dagli operatori giudiziari più che sufficienti per giustificare un intervento di allontanamento e non si comprende come possano essere praticate in un contesto destinato all'accoglienza.

Elaborato quanto fin qui riscontrato, si presentano una serie di iniziative, alcune delle quali immediatamente applicabili, onde definire un arginamento iniziale delle problematiche per potere giungere infine ad una loro risoluzione.

Si definisce inizialmente come urgente ed improrogabile almeno una corretta e piena applicazione della normativa esistente con particolare riferimento alla <u>istituzione della Banca Dati dei Minori Adottabili</u>, disattesa ormai da oltre un decennio, alla <u>obbligatorietà della indicazione specifica delle motivazioni dei provvedimenti di allontanamento</u>, alla <u>previsione di un periodo imprescindibile di durata dell'affidamento</u>, ed alla <u>audizione tassativa del minore</u>, coinvolgendo nel perfezionamento della procedura tutte le parti coinvolte ed i loro rispettivi Ordini Professionali ed Associazioni, ed invitando, se non obbligando, all'intervento serio e deciso nei confronti di chi non si attiene indiscutibilmente al rispetto delle norme; previsione di significative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Invito ad evitare nella maniera più assoluta abuso di discrezionalità per quanta riguarda l'applicazione dell'art. 403 CC.

Alle condizioni attuali un bambino in affidamento od in pratica di adozione si trova contemporaneamente come organo giudicante e portatore del suo superiore interesse il giudice minorile, lasciando così disatteso od inascoltato il parere del genitore, è privo di un rappresentante processuale dei suoi interessi e non è seguito da uno specialista che si dedichi esclusivamente al suo ascolto; è un cittadino privo di diritto di difesa e parola!

Urge dunque provvedere a colmare questo vuoto adoperandosi per il ripristino di una adeguata condizione di civiltà!

Si richiamano a tale scopo gli art. 12 CRC (Convention Right of the Child) ed i Commenti Generali nn. 10 e 12 ONU che sottolineano il diritto di tutti i bambini ad essere ascoltati e di ricevere debita considerazione per la propria opinione ed il rispetto di precise modalità di ascolto protetto.

Si precisa la necessità di **sorveglianza e monitoraggio particolare e continuo del rispetto delle norme dedicate da parte delle strutture che erogano servizi destinati al ricevimento di minori con particolare attenzione alle norme contenute nella Legge 328/2000 e specifica adesione alla osservanza di quanto disposto circa la qualità del servizio erogato (art. 13 – carta dei servizi sociali) con attuazione di misure atte ad impedire l'affidamento di minori a strutture non correttamente accreditate, inadeguate, non rispondenti a quanto previsto.** 

Si ritiene opportuno rimarcare come, la permanenza di un bambino in una struttura di accoglienza, deve essere gestita con la massima cura ed estrema cautela e deve rispondere al principale requisito della sistemazione, nel più breve tempo possibile, in una collocazione familiare, ove sia estremamente carente quella di origine.

Per quanto riguarda la problematica inerente minori oggetto di disputa coniugale, si presenta allo stesso modo come immediatamente applicabile almeno la necessità di corretta e piena applicazione della normativa vigente e di sollecitare significativamente le parti in causa al rispetto dei principi sanciti dalla Legge 54/2006 (Affidamento Condiviso) con particolare attenzione al diritto del minore di mantenere rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe i genitori.

Nel lungo termine vengono presentate inoltre altre iniziative, atte a rivolgersi al chiarimento ed auspicabile risoluzione di casi in atto come anche ad evitare il futuro ulteriore verificarsi di casi di indebita sottrazione coatta di minore.

Necessità indispensabile per l'attuazione di qualunque provvedimento, come anche di quelli già esistenti, si realizza nella definizione della Responsabilità Civile e Penale per Giudici e Magistrati, provvedimento che ultimamente sembra essere generalmente sentito nel nostro Paese come fortemente richiesto; si presenta inoltre come opportuno, il coinvolgimento degli Enti che vengono interessati da sentenza di condanna nei confronti del nostro Paese nel risarcimento del danno provocato e delle sanzioni comminate, prevedendo anche sanzioni per chi ha compiuto le violazioni (sospensione, riduzione della carriera, revoca dell'incarico).

Abolizione del Tribunale dei Minori in quanto organismo fondato sullo spirito istitutivo di seguire in maniera adeguata i minori orfani di genitori morti in guerra, ed ormai vetusto, inadeguato alle attuali esigenze sociali ed in forte contrasto costituzionale, in disaccordo agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Si richiama al riguardo quanto previsto dal DDL 2844 Cardiello, precisando però la necessità irrinunciabile che il minore debba essere sentito sempre e comunque, fatti salvi esclusivamente casi eccezionali dovuti alla bassissima età del minore e prevedendo tassativamente che, in questo caso, vengano prese misure di cautela altrettanto eccezionali, atte a garantire la possibilità di difesa del minore rispetto a quanto gli accade.

Profonda riforma per quanto riguarda le procedure di allontanamento del minore, in particolare impossibilità del ricorso a tale provvedimento senza il consenso di almeno una delle parti interessate; impossibilità assoluta in assenza della presenza di segnali negativi pregressi: un minore non recluso in casa, che frequenta regolarmente la scuola con profitto e non è fonte di

problemi all'interno delle strutture scolastiche o di utenza (non è oggettivamente violento e non cagiona danno volontario ad alcuno) non è compatibile con la necessità di essere allontanato!

Prevedere un periodo obbligatorio di assistenza alla Famiglia prima di ogni intervento, eliminazione totale della possibilità di ricorso a provvedimenti "urgenti"! (una dichiarazione di "urgenza", equivale ad una ammissione di precedente fallimento da parte del Servizio Sociale, e non vi è alcuna ragione di credere che un Servizio che non sia stato in grado di provvedere adeguatamente in precedenza sia in grado farlo con modalità non adeguatamente ponderate!).

Sancire l'assoluta impossibilità della dichiarazione dello stato di adottabilità su minori con genitori viventi.

A tale proposito si considera come a fronte del costo del Bambino in comunità (stima per difetto 6.000 euro/mese) si può tranquillamente mantenere una famiglia per un periodo iniziale in costante osservazione in casa con spese enormemente inferiori e cercando di portare vantaggi a tutta la famiglia (invece che solo al minore, e tenendo presente anche all'interno del nucleo familiare si potrebbero trovare altri minori) ed indirettamente alla comunità che ne entra in contatto; non in ultimo la proposta si riferisce esclusivamente alla adottabilità, fermo lasciando la possibilità di affidamento a lungo termine in situazioni giudicate **assolutamente irrimediabili**, ma permettendo al bambino di conoscere le proprie origini e, in ogni caso, di potere decidere una volta maggiorenne se desidera essere adottato e con chi mantenere i rapporti; sia che le accuse siano vere e la famiglia affidataria accogliente, sia che la famiglia originaria sia affettuosa e accogliente e la famiglia affidataria scorretta, con tutte le possibilità intermedie, il maggiorenne deciderà di sua iniziativa cosa ritiene meglio per lui e sarà in tal modo partecipe nella decisione finale.

Revisione art. 402 CC circa la potestà agli istituti di assistenza atta a garantire che l'istituto, avendo un interesse economico sul minore, non ne diventi "proprietario" come fosse una merce.

Ulteriore profonda riforma del Servizio Sociale che, in quanto tale, deve interessarsi esclusivamente nell'aiuto alle famiglie e non alla loro lacerazione; compito che non può rientrare assolutamente in tale ambito nelle specifiche da perseguire, in quanto incompatibile con l'obiettivo primario.

Necessità di rendere gli operatori concretamente responsabili del loro operato; previsione del costo standard per i Servizi Residenziali e trasferimento di parte significativa dei finanziamenti a questi dedicati, in aiuti alle famiglie.

Prevedere la diffusione della concezione di un aiuto finalizzato al bene del prossimo e non alla soddisfazione di un proprio disagio interiore.

Definizione, accertamento e monitoraggio delle caratteristiche delle strutture che si occupano del collocamento dei minori: una struttura dotata di sbarre alle finestre, con pochi operatori, nella quale i minori sono reclusi e si occupano di mansioni tipiche che dovrebbero essere competenza degli operatori, non è una struttura di accoglienza ma una struttura detentiva, e **minori che non hanno commesso reati non hanno alcun titolo di trovarsi in strutture con queste caratteristiche!** Se il minore non desidera rimanere, significa che la struttura non è accogliente (genitorialmente incapace) e dunque non deve potere ospitare minori.

Previsione, in tal senso, della possibilità, non negabile, di potere ispezionare tali strutture da parte di titolari di ulteriori cariche oltre a quelle già identificate.

Rendere trasparente la destinazione di spesa delle competenze destinate alle strutture con obbligo specifico di dichiarazione apposita da parte delle stesse.

Riforma del codice di procedura penale nella parte in cui non è resa obbligatoria l'audizione protetta del minore nell'immediatezza dei fatti contestati di presunto abuso sessuale ai loro danni (incidente probatorio).

Il minore ha diritto di essere protetto da subito nel caso in cui vi sia una notizia di reato e lo stesso sia ritenuto presunta vittima. Nell'immediatezza, per legge, deve essere codificato il metodo non per

allontanare il minore dalla propria famiglia ma perché sia il presunto abusante, se componente della famiglia del minore, allontanato coattivamente dalla famiglia.

Immediata cristallizzazione della prova con audio video ripresa di ogni colloquio con il minore presunta vittima di abuso sessuale, con le modalità già codificate dell'incidente probatorio, che deve essere svolto con urgenza subito dopo l'iscrizione della notizia di reato, e deve avvenire necessariamente sempre, e non, come attualmente previsto, in maniera facoltativa ad opera di Pm e Gip.

Per quanto riguarda la problematica inerente i minori oggetto di disputa coniugale si ribadisce quanto già presentato circa la realizzazione nella definizione della Responsabilità Civile e Penale per Giudici e Magistrati, coinvolgendo nel rispetto e perfezionamento della procedura tutte le parti coinvolte ed i loro rispettivi Ordini Professionali ed Associazioni.

Si suggerisce di valutare il progetto di Legge 2209 Lussana, proponendo però di gestire con la massima prudenza la possibilità di sanzioni penali per false accuse in quanto possibile foriera di ulteriori complicazioni in ambito giudiziale e di dedicare soluzione specifica al problema, che riveste vari ambiti, in altra sede.

Si propone di analizzare e valutare approfonditamente il ruolo della mediazione familiare rendendo possibile valutarne gli esiti anche in fase di procedimento giudiziario e rendere produttivo il periodo antecedente la cosiddetta "presidenziale", al fine di evitare ulteriore lievitare dei costi in ambito familiare, abbreviare i tempi e limitare la sofferenza del minore nel susseguirsi degli eventi; a tale scopo è di sicura utilità il rivolgersi verso una realizzazione dei patti prematrimoniali, orientandosi ad una totale eliminazione del periodo di separazione ed al raggiungimento della possibilità del divorzio breve.

A specifica risoluzione della problematica affrontata, si propone modifica del mantenimento dei minori con divisione paritetica "nei modi e nei tempi" in assenza di deroghe concordate tra i genitori e sentito specificatamente il parere del minore, che deve essere tenuto in debita considerazione, con possibilità di doppia residenza per i minori interessati.

Ulteriormente si invita a dedicare maggiore attenzione ad iniziative finalizzate alla salvaguardia della proprietà della abitazione familiare abolendo la possibilità di assegnazione ad uno solo dei coniugi escludendo l'altro, e contemporaneamente il minore, dalla possibilità di usufruire del bene comune.

In tutti i casi si raccomanda di prevedere, nei casi indicati, l'astensione dall'operatività a qualsiasi titolo di soggetti ed operatori che non si trovino in situazione di contenzioso con i figli od il coniuge e che non abbiano assolutamente maturato posizioni pregiudizievoli.

Si invita ad approfondire la opportunità del coinvolgimento di magistrati che si interessino esclusivamente di diritto di famiglia, e si insiste sulla necessità della istituzione di sezioni giudiziarie specializzate in Famiglia e Minori.

Si presenta ad ulteriore suggerimento il ricorso ad operatori con prole; prevedendo le perplessità su tale suggerimento che potrebbe apparire discriminatorio, si rende però opportuno precisare come, dalle testimonianze raccolte, sia stato riscontrato ripetutamente il coinvolgimento di operatori e periti che non hanno la più pallida idea di quale possa essere il rapporto mamma/bambino e, da quello che viene descritto, sembrano scaricare sui bambini che dovrebbero esserne valutati, ma ne diventano vittime, le loro frustrazioni sulla mancata genitorialità.

Sono state riscontrate, tra l'altro ripetutamente, lamentele circa l'abbigliamento e l'atteggiamento di operatrici, spesso vestite con abbigliamento descritto come improprio (ai limiti della decenza) per la serietà che dovrebbe manifestare il proprio ruolo, e con dei modi di volgarità e violenta arroganza obiettivamente discutibili; a tale proposito è stata fatta notare la probabile totale femminilizzazione del servizio sociale; nessuno dei presenti ha mai parlato o riscontrato di operatori uomini.

Si manifesta inoltre indiscutibile l'obiezione secondo la quale, un operatore che non sia stato in grado di creare una famiglia propria, non possa avere le capacità, le conoscenze, la consapevolezza dei rapporti e l'esperienza necessarie nel poterne gestire una altrui.

Diversamente, nelle operatrici mamme a loro volta, pare riscontrarsi una maggiore correttezza ed un atteggiamento adeguato.

Il tutto con l'obiettivo del raggiungimento della massima cautela possibile nella tutela degli interessi e nella salvaguardia dei diritti del minore.